



COMUNE DI MARMIROLO

Provincia di Mantova

Cod. Fisc. 80004530202 – P. IVA 00622150209

e.mail: protocollo@comune.marmirolo.mn.it - sito internet: www.comune.marmirolo.mn.it
Piazza Roma, 2 – 46045 Marmirolo (MN) – Tel. 0376/298511 – Fax 0376/294045

<p>REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, BENEFICI ECONOMICI E PATROCINI AD ENTI PUBBLICI, PRIVATI E PERSONE FISICHE</p>

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 10/05/2018

SOMMARIO

CAPO I : BENEFICI A PERSONE FISICHE

NORMATIVA.....	pag. 4
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 4
ART. 2 – FINALITA’	pag. 4
ART. 3 – DESTINATARI	pag. 4
ART. 4 – REQUISITI	pag. 5
ART. 5 – PROCEDURA, ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	pag. 5
ART. 6 – IL PROGETTO ASSISTENZIALE	pag. 5
ART. 7 – VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO	pag. 6
ART. 8 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	pag. 6
ART. 9 – DEROGHE	pag. 7
ART. 10 – CONTROLLI	pag. 7

CAPO II : BENEFICI A TERZI, ENTI ED ASSOCIAZIONI

NORMATIVA.....	pag. 8
ART. 11 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 8
ART. 12 – FINALITA’	pag. 9
ART. 13 – DEFINIZIONI	pag. 9
ART. 14 – SETTORI DI INTERVENTO	pag. 10
ART. 15 – SOGGETTI BENEFICIARI	pag. 12
ART. 16 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI	pag. 12
ART. 17 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI	pag. 13

ART. 18 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI	pag. 14
ART. 19 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI	pag. 15
ART. 20 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI	pag. 15
ART. 21 – DECADENZA	pag. 15
ART. 22 – CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DELLE SALE CIVICHE	pag. 16
ART. 23 – CONCESSIONE DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI	pag. 16
ART. 24 – CONCESSIONE DELL'USO DELLO STEMMA ARALDICO DEL COMUNE	pag. 17
ART. 25 – TRASPARENZA	pag. 17

ALLEGATO: MOD. 1 – MODELLO DI RENDICONTAZIONE (da compilarsi su carta intestata del dichiarante)

CAPO I: BENEFICI A PERSONE FISICHE

NORMATIVA

Il presente regolamento è adottato in esecuzione degli artt. 2-3-24-32-38-118 della Costituzione Italiana, degli artt. 23-25 del D.P.R. 616/77, degli artt. 22-23-25 della L328/2000" legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ", della L.R. n. 3/2008 "governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario". Nel perseguire le finalità di cui all'art. 2, il presente Regolamento si integra con la normativa vigente:

- Codice Civile, artt. 433 e seguenti
- Legge 8 giugno 1990 n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" artt. 2-3-5-9
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" artt.1-12
- D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le finalità, i criteri e i requisiti di accesso, le procedure e le modalità per la concessione di contributi e sussidi a persone e nuclei familiari al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni di disagio economico e prevenire condizioni di emarginazione sociale.

La Giunta Comunale definisce con propria deliberazione il limite ISEE di cui all'art.4 del presente Regolamento, il budget a disposizione ai fini dell'erogazione dei contributi secondo gli stanziamenti di bilancio e le linee guida che definiscono le priorità di intervento.

ART. 2 - FINALITA'

Allo scopo di assicurare a tutti i cittadini condizioni di vita adeguate alla dignità della persona, il Comune promuove assistenza economica finalizzata a:

- contribuire a rimuovere le cause economiche, psicologiche, culturali, ambientali, sociali che provocano l'insorgenza di situazioni di bisogno e di esclusione sociale
- superare, nei limiti del possibile, gli interventi di istituzionalizzazione privilegiando i servizi e gli interventi che consentano la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale e il mantenimento della propria rete di relazioni
- stimolare e recuperare l'autodeterminazione delle persone e delle famiglie, superando interventi assistenzialistici

I contributi disciplinati dal presente regolamento vengono erogati nei limiti della disponibilità di bilancio.

ART.3 - DESTINATARI

Possono richiedere le prestazioni economiche disciplinate dal presente Regolamento gli iscritti all'anagrafe del Comune di Marmirolo, cittadini italiani, comunitari o extracomunitari purchè in

regola con le disposizioni legislative che disciplinano il soggiorno che versino in stato di bisogno come individuato dall'art. 4 del presente Regolamento.

Le prestazioni sono estese anche alle persone domiciliate nel Comune o temporaneamente presenti sul territorio, previa valutazione del servizio sociale professionale se è verificabile l'indifferibile esigenza di prestazioni a carattere d'urgenza che non possano essere assicurate da altro Comune italiano o dallo Stato estero di residenza.

Hanno diritto al primo intervento di tutela i minori italiani o stranieri non residenti nel Comune; sarà cura del servizio sociale professionale prendere contatti con il Comune di residenza per segnalare la situazione di difficoltà e concordare l'eventuale intervento con possibilità di rivalsa sul Comune di residenza stesso.

ART. 4 - REQUISITI

Per l'accesso alla prestazione economica è necessario che i soggetti di cui all'art.3 si trovino in condizioni di indigenza e comprovato bisogno il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superi la soglia stabilita dalla Giunta Comunale come previsto al precedente art. 1.

ART.5 - PROCEDURA, ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE

Le domande di contributo economico devono essere presentate su apposito modulo reperibile presso l'Ufficio Servizi Sociali. La richiesta deve essere corredata dalle certificazioni sulla situazione reddituale, familiare e personale, in osservanza del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni e da ogni altra documentazione specifica a sostegno della richiesta a perfezionamento della pratica.

La valutazione della situazione viene effettuata dall'Assistente Sociale a cui compete l'istruttoria. L'Assistente Sociale sulla base delle risultanze dell'istruttoria e considerate le disponibilità finanziarie dell'Ente, propone l'intervento definendo l'importo; la proposta viene sottoposta per l'acquisizione del parere di congruità finanziaria al Responsabile di Servizio che procede poi con propria determinazione assumendo il relativo impegno di spesa.

Il Servizio Sociale Professionale, nel corso dell'istruttoria, contatterà ove sia possibile ed opportuno, i tenuti agli alimenti ai sensi dall'art.433 del C.C., nonché eventuali altri soggetti significativi nella rete affettiva e sociale di prossimità, al fine di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone questi i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere socio-economico avanzate dal richiedente. Qualora i parenti, pur risultando capaci economicamente, si astengano dall'intervenire, il Comune si attiverà comunque in via surrogatoria in favore del richiedente per superare lo stato di bisogno, riservandosi peraltro ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato, nonché una segnalazione alla Procura della Repubblica.

L'istruttoria può avere esito negativo.

Il richiedente ha diritto in ogni caso a risposta scritta e motivata rispetto all'istanza inoltrata.

ART.6 - IL PROGETTO ASSISTENZIALE

Il progetto assistenziale, se ritenuto necessario in situazioni di particolare complessità, viene concordato tra l'assistente sociale e la persona interessata che si impegnerà al rispetto di quanto deciso in proporzione alle proprie capacità, risorse ed attitudini. Tale progetto richiede la formalizzazione di un contratto sociale che talora risulta indispensabile per responsabilizzare l'utente favorendo la presa di coscienza dei propri diritti e doveri sostenendo lo sviluppo

dell'autodeterminazione della persona per giungere al superamento della fase assistenziale. Il contratto sociale può essere definito in modo autonomo dal servizio sociale comunale o in collaborazione con altri servizi specialistici.

In mancanza del rispetto di quanto concordato, l'Assistente Sociale valuterà l'eventuale sospensione della prestazione economica o, laddove si accertasse la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall'utente, la restituzione di quanto percepito a titolo indebito. Si considerano inadempienti, a titolo di esempio, coloro che abbiano rifiutato offerte di lavoro, se in grado di svolgere attività lavorativa, e coloro che abbiano rifiutato o cessato volontariamente attività lavorativa/formativa (stage, tirocini, lavori di pubblica utilità..) non giustificate da documentazione che ne attesti la non idoneità.

Ai beneficiari di interventi economici assistenziali potrà essere richiesta la disponibilità a svolgere attività di volontariato per servizi di carattere sociale. Trattasi di attività di pubblico interesse che può essere svolta da tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune privi di un'occupazione e in stato di bisogno.

Obiettivo principale dell'attività di volontariato è quello di disincentivare ogni forma di mero assistenzialismo. L'incarico per l'attività di volontariato che il Comune affida a soggetti bisognosi, inoccupati o disoccupati, non costituisce rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, in quanto trattasi di attività resa esclusivamente a favore del territorio. I richiedenti attestano la disponibilità ad aderire ad attività di volontariato per servizi di carattere sociale senza alcun compenso e/o contributo aggiuntivo a carico del Comune.

ART.7 - VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

Ai fini della valutazione complessiva dello stato di bisogno del richiedente, verranno presi in esame, in linea con le ultime disposizioni normative, oltre all'ISEE, i seguenti elementi:

- eventuali altre entrate quali assegno di maternità e al nucleo, contributi regionali, contributi comunali quali integrazione fondo sostegno affitto, esenzione o riduzione tariffe scolastiche, concessione di buoni spesa.

Le dichiarazioni sostitutive uniche (ISEE) che riportano un valore uguale a zero devono essere accompagnate da un'autocertificazione del richiedente che espliciti la situazione economica personale e del proprio nucleo.

I cittadini che abbiano usufruito indebitamente di contributi economici erogati dal Comune sulla base di dichiarazioni mendaci o falsa documentazione, sono punibili ai sensi dell'art. 316 ter del Codice Penale "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato".

I soggetti ammessi agli interventi di cui all'art. 8 del presente Regolamento hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione della condizione socio economica dichiarata al momento della presentazione dell'istanza.

ART. 8 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Qualsiasi tipo di prestazione economica è da considerarsi strumento temporaneo per facilitare il superamento dello stato di bisogno.

L'assistenza economica si articola nei seguenti interventi:

- contributi temporanei
- contributi straordinari

I contributi temporanei sono finalizzati a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali e possono concretizzarsi sia attraverso l'erogazione di denaro sia attraverso la fornitura indiretta di beni di consumo (alimenti, farmaci ecc.). Vengono concessi per un minimo di mesi tre prorogabili, di norma, non oltre i dodici mesi complessivi in situazioni di prolungato stato di non autosufficienza economica a causa di malattie, inabilità al lavoro, accertata difficoltà all'inserimento nel mondo del lavoro per età avanzata, fragilità psico-fisica o gravosità del carico familiare di cura, inoccupazione con particolare riguardo ai nuclei con presenza di minori.

I contributi straordinari sono interventi economici riferiti a situazioni di bisogno determinatesi in modo improvviso, eccezionale e contingente tali da compromettere gravemente l'equilibrio socio-economico del singolo e del nucleo familiare. Vengono erogati una tantum nel limite massimo della spesa documentata (es. bollette utenze acqua, gas e luce, spese alimentari per particolari diete con prescrizione medica, arretrati di affitto, cure mediche/farmacologiche prolungate, apparecchi ortopedici, tickets di diagnostica strumentale, spese funebri...); laddove possibile, il beneficiario è invitato a produrre all'Ufficio documentazione comprovante gli avvenuti pagamenti.

Quando le persone da assistere non siano in grado di gestire il proprio reddito, in luogo dell'assegno mensile, si può procedere al pagamento diretto di oneri fissi (es. canone di locazione, spese utenze per consumo gas, elettricità, tasse ovvero per l'acquisto di generi di prima necessità presso attività commerciali) per un importo equivalente a quello dell'assegno mensile concesso sulla base dei precedenti comma.

Se valutato opportuno dal Servizio Sociale Professionale, la prestazione può essere erogata, previa delega del beneficiario, all'Assistente Sociale o ad altra persona che ne garantisca un corretto utilizzo.

Si considerano contributi assistenziali anche la riduzione o esenzione dal pagamento dei servizi comunali oltre che i buoni-spesa erogati e finalizzati all'acquisto di beni di prima necessità.

ART. 9 - DEROGHE

Il Servizio Sociale Professionale in presenza di situazioni di particolare gravità, ha la facoltà di proporre alla Giunta Comunale interventi economici anche nella forma dell'esonero che prescindano dai requisiti e criteri di cui al presente Regolamento; qualora si valutasse l'opportunità di un contributo, lo stesso dovrà essere approvato con deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 10 - CONTROLLI

Per quanto riguarda i controlli relativi all'ISEE si richiama la normativa nazionale vigente in materia D.P.C.M. 159/2013, e successive modifiche ed integrazioni, ed inoltre la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28/11/2015 che ha per oggetto "recepimento del DPCM 159/2013 e Decreto di Attuazione 07/11/2014 e Linee Guida per la prima applicazione del Nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente", capo IV art. 18-19-20-21.

Inoltre il Comune di Marmirolo per il tramite dell'Assistente Sociale, potrà effettuare verifiche, con le modalità ritenute più opportune, sia rispetto alla permanenza dei requisiti, sia nel rispetto del corretto utilizzo del contributo erogato in ordine alle finalità che gli sono proprie.

CAPO II: BENEFICI A TERZI, ENTI E ASSOCIAZIONI

NORMATIVA

Il presente capo II del regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art.26 del D.Lgs. n.33/2013. Nel perseguire le finalità di cui all'art. 2, il presente capo del Regolamento si integra inoltre con la normativa vigente:

- artt. 22-23-25 della L328/2000" legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" artt.1-12
- art. 118 Costituzione Italiana
- D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118. "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117
- Legge 8 giugno 1990 n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" artt. 2-3-5-9
- D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e successive modifiche ed integrazioni
- D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (GU Serie Generale n.132 del 08-06-2016).

ART. 11 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente capo II del Regolamento, in attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art.26 del D.Lgs. n.33/2013, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici a terzi, enti e Associazioni.

La Giunta Comunale definisce il budget a disposizione ai fini dell'erogazione dei contributi secondo gli stanziamenti di bilancio e le linee guida che definiscono le priorità di intervento.

2. Le norme del presente capo del regolamento non si applicano:

a) ai contributi, comunque denominati, erogati a soggetti a cui il Comune partecipa; **b)** ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate, anche impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, ovvero nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale. Il del presente capo del Regolamento non si applica ai fondi finalizzati provenienti da soggetti esterni; **c)** alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative da questi promosse, organizzate e gestite; **d)** ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali;

e) ai contributi e ai benefici economici erogati a persone fisiche per finalità socio assistenziali, per i quali si applica il CAPO I del presente capo del Regolamento; **f)** ai contributi e benefici economici alle scuole per funzioni istituzionali; **g)** alle quote associative; **h)** ai contributi in conto capitale.

3. Agli ambiti esclusi dall'applicazione del presente capo del Regolamento si applicano i principi generali della materia.

4. Restano salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, servizi e beni mobili e immobili di proprietà del Comune contenute nei vigenti regolamenti comunali di settore.

ART. 12 – FINALITA'

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente capo del Regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2. Attraverso le norme del presente capo del Regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.

3. Le norme del presente capo del Regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

4. Le norme del presente capo del Regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto. Ove, a seguito dell'entrata in vigore di dette norme, si renda necessario procedere a un adeguamento della premessa "normativa" di cui al CAPO II del presente capo del Regolamento, tale adeguamento viene operato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, nel caso in cui si tratti solo di recepire formalmente una precisa prescrizione normativa, con successiva informativa alla competente commissione consiliare.

ART. 13 – DEFINIZIONI

1. Ai fini e per gli effetti del presente capo del Regolamento si intendono per:

a) Contributi ordinari: somme di denaro erogate a sostegno di attività esercitate dal soggetto richiedente sulla base della programmazione annuale del PEG.

b) Contributi straordinari: somme di denaro erogate a sostegno di particolari interventi, eventi e iniziative organizzate sul territorio comunale, e ritenute dall'Amministrazione di particolare rilievo.

c) Collaborazioni/convenzioni: realizzazione di un'iniziativa insieme ad altri soggetti o enti pubblici o privati in qualità di co-promotore o co-organizzatore, con conseguente assunzione di responsabilità solidale. Le collaborazioni sono approvate con delibera della Giunta Comunale, con conseguente sottoscrizione dalle parti di apposita convenzione, nella quale sono dettagliati i rapporti finanziari e di collaborazione, nonché le specifiche responsabilità di ciascuno. 10

d) Patrocini: sostegno, con associazione di immagine (concessione logo del Comune) ad un'iniziativa in funzione di un'adesione simbolica dell'Amministrazione alla stessa. Il patrocinio non è oneroso per l'Ente. Il soggetto privato o pubblico che richiede il patrocinio, di norma, presenta motivata istanza al Sindaco e all'Assessore che sarà trasmessa al Funzionario competente per la necessaria istruttoria. La proposta di patrocinio, debitamente motivata e sottoscritta dal Funzionario competente, viene trasmessa alla Giunta per l'approvazione. Trattandosi di un'adesione "simbolica" e non materiale, non derivano responsabilità patrimoniali per l'Ente. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione e che la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario. La concessione del patrocinio può causare danno all'immagine dell'Ente nel caso di fatti riprovevoli. A tal fine, nell'atto di concessione del patrocinio, occorre specificare che l'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il patrocinio e di procedere a richiesta risarcitoria a tutela dell'immagine.

2. Sul materiale promozionale (manifesti, volantini, ecc.) di eventi organizzati attraverso contributi e collaborazioni deve essere ben visibile lo stemma del Comune di Marmirolo con scritta ed epigrafe sopra allo stemma stesso: "Con il contributo del Comune di Marmirolo"/"In collaborazione con il Comune di Marmirolo" /"Con il patrocinio del Comune di Marmirolo".

ART. 14 – SETTORI D'INTERVENTO

La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento, anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:

A. Promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale: per gestione attività e servizi socio assistenziali e per l'avvio e la gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale, per attività di inclusione sociale rivolte a categorie svantaggiate;

B. Formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e giovani: per attività e iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e delle politiche giovanili; per iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative; per incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche; per iniziative volte alla promozione della cultura e dell'alfabetizzazione digitale in diverse fasce della popolazione; per interventi socio educativi a favore di disabili o soggetti svantaggiati; per iniziative e attività volte a promuovere e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli;

C. Cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici: per le attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione artistica e culturale del paese e del suo patrimonio storico; per allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura del paese; per la valorizzazione e il rilancio delle istituzioni culturali; per iniziative formative di formazione in campo musicale, teatrale e cinematografico;

D. Sport e tempo libero: per attività e iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive; per attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore dei giovani, degli adulti, dei soggetti portatori di handicap e degli anziani; per l'organizzazione di eventi e la partecipazione a

manifestazioni sportive, anche scolastiche, che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio culturale;

E. Tutela dell'ambiente: per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico; per lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali; per iniziative innovative volte ad incentivare e tutelare il verde pubblico, la gestione sostenibile dei rifiuti, l'energia sostenibile in un'ottica complessiva di adattamento ai cambiamenti climatici, per promuovere la mobilità sostenibile, per migliorare la qualità dell'aria e complessivamente per diminuire gli inquinanti sul territorio ed in atmosfera;

F. Promozione della mobilità sostenibile: per l'organizzazione di iniziative ed eventi volti alla promozione della mobilità sostenibile, in particolare per quanto riguarda la crescita della consapevolezza dei cittadini sull'importanza della modifica dei comportamenti individuali verso una mobilità sostenibile;

G. Turismo e animazione del paese: per l'organizzazione di eventi e iniziative di animazione del paese e delle frazioni, aventi finalità di promozione culturale, richiamo turistico, valorizzazione commerciale e marketing territoriale; per le attività e le iniziative di promozione del territorio;

H. Sviluppo economico e relazioni pubbliche: per iniziative ed eventi in genere volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico del paese e le produzioni locali, sia a livello locale che nazionale; per iniziative volte allo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in connessione con attività legate alle eccellenze distintive del territorio; per iniziative ed eventi legati alla promozione dei diritti umani ed alla educazione alla pace; attività di sensibilizzazione, promozione di progettualità e di iniziative di carattere socio-culturale, legate alla cooperazione internazionale ed al dialogo interculturale;

I. Protezione civile: per lo svolgimento di attività educative e formative per favorire e accrescere l'educazione dei cittadini allo svolgimento dei compiti della protezione civile; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività e i compiti della protezione civile; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per le attività di protezione civile;

L. Innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione: per l'organizzazione e la promozione di eventi e manifestazioni che abbiamo come obiettivo la promozione della cultura d'innovazione sociale e rigenerazione urbana; per attività volte a promuovere la tutela dei beni comuni, il riuso e l'economia della condivisione;

M. Attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute: per lo svolgimento di attività educative e formative; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza.

ART. 15 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i seguenti soggetti, che operano nell'ambito degli specifici settori di intervento di cui all'articolo 14:

- a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
- b) enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici con ricadute locali;
- c) associazioni e fondazioni, che abbiano sede o svolgano la loro attività sul territorio comunale;
- d) libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, fiscalmente registrate;
- e) altri soggetti giuridici privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale.

2. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i partiti politici o le organizzazioni sindacali.

ART. 16 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI

1. La Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG finanziario relativo all'esercizio e le sue successive modifiche, stabilisce la somma da destinare alla concessione di contributi, ordinari e straordinari.

2. Entro il 31 luglio di ogni anno, gli Uffici Comunali competenti nei vari settori di intervento adottano e pubblicano un bando per la concessione di eventuali contributi ordinari, se stanziati a bilancio per l'anno in corso.

3. Nel bando devono essere indicati almeno:

a) l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo; **b)** l'ammontare della somma a disposizione per il contributo; **c)** i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione; **d)** le modalità e i termini di presentazione delle richieste; **e)** la natura del contributo, ovvero se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici, ai sensi dell'articolo 13; **f)** i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo, ovvero:

- livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
- livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
- valorizzazione delle buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali;
- grado di rilevanza territoriale dell'attività;
- livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
- quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
- originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
- capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;

- quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata e relative modalità di svolgimento;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata; - gratuità o meno delle attività programmate.
- accessibilità alle persone diversamente abili.

Nell'adozione del bando, il/la Responsabile dell'Ufficio competente può prevedere, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.

g) le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione.

4. Il bando va pubblicato secondo le regole della pubblicità legale. Il bando è altresì adeguatamente pubblicizzato e diffuso, anche attraverso gli organi di stampa locale e il sito del Comune.

5. I contributi ordinari vengono assegnati dal/dalla Responsabile dell'Ufficio competente, con propria determinazione a seguito di istruttoria e valutazione tecnica, di cui al verbale allegato alla determina.

6. Il provvedimento di cui al comma precedente deve essere adottato entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.

7. Per la valutazione delle richieste di contributo, il/la Responsabile dell'Ufficio competente può avvalersi di una Commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.

ART. 17 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI

1. I contributi ordinari sono liquidati dopo l'esito dell'istruttoria del bando con provvedimento del/del Responsabile dell'Ufficio competente entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di rendicontazione così come prevista dalla regolamentazione.

2. A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 30 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dalla conclusione dell'attività per cui si chiede il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare al/all'Ufficio competente:

- a) relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
- b) rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
- c) copia delle fatture e dei documenti di spesa intestate al beneficiario;

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi ordinari per l'anno successivo.

4. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Responsabile sottopone alla Giunta la relazione del beneficiario per una decisione di merito.

5. E' ammessa, se prevista nel bando, la liquidazione di parte del contributo in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso, sulla base della presentazione della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo.

ART. 18 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda alla struttura comunale competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il contributo straordinario, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'intervento/iniziativa.

3. La richiesta deve contenere: **a)** l'indicazione di luoghi, date, orari e durata dell'iniziativa, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico; **b)** una descrizione dell'iniziativa o dell'intervento, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che si intendono perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine del paese o migliorarne le strutture per la comunità; **c)** il tipo di contributo o altro beneficio economico richiesto. **d)** il programma dell'iniziativa/intervento e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte. **e)** ultimo bilancio del soggetto richiedente.

4. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, chiede al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.

5. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

6. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo straordinario tenuto conto:

- della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa/intervento proposti;
- della rilevanza istituzionale dell'iniziativa/intervento per la comunità;
- della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, del paese;
- dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
- della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;
- gratuità o meno dell'iniziativa.

7. Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.

ART. 19 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Per l'erogazione dei contributi straordinari, i soggetti beneficiari, entro 60 giorni dalla data di svolgimento dell'evento o dell'intervento ammesso a contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare alla struttura competente:

- a) una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'evento o dell'intervento per cui è stato concesso il contributo;
- b) la rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;
- c) copia delle fatture e dei documenti di spesa o dichiarazione attestante la possibilità di consultare la documentazione presso la sede dell'Associazione.

2. I contributi straordinari sono liquidati con provvedimento del/della Responsabile dell'Ufficio competente entro i 30 giorni successivi e comunque non prima della presentazione alla struttura competente della relativa rendicontazione secondo la modulistica parte integrante e sostanziale del presente capo del Regolamento (MODELLO 1).

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi straordinari per l'anno successivo.

4. E' ammessa, se precisato negli atti di concessione, la liquidazione di parte del contributo in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso, ma solo sulla base della presentazione della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo.

ART. 20 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi, i patrocini e gli altri benefici economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.

2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi, dei patrocini e degli altri benefici economici da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "con il contributo/patrocinio/collaborazione del Comune di Marmiolo".

3. Nel caso di modifiche parziali del progetto/intervento ammesso al contributo, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione immediata al Comune.

ART. 21 – DECADENZA

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, dall'articolo 10, comma 3 e in caso di inadempimento di quanto previsto dall'art.11, i beneficiari decadono dal contributo concesso:

- a) nel caso in cui l'attività per cui è stato concesso un contributo non sia stata svolta ovvero non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati, ove possibile svolgere comunque l'iniziativa;

b) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo.

2. Nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo sia stata svolta in misura parziale o differente, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta, previa comunicazione e assenso in forma scritta delle modifiche avvenute da parte del Comune, dopo opportuna valutazione della Giunta Comunale.

3. Nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dal contributo ai sensi del presente articolo, il richiedente non potrà beneficiare di contributi per l'anno successivo.

ART. 22 – CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DELLE SALE CIVICHE

1. La concessione delle sale civiche comunali è di norma a titolo oneroso, salvo che per i gruppi politici rappresentati in Consiglio per iniziative di propaganda elettorale, secondo le tariffe stabilite da apposita deliberazione di Giunta comunale.

2. Le richieste di concessione delle sale a titolo oneroso vanno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

3. La concessione delle sale civiche può essere a titolo gratuito qualora l'uso sia destinato a:

- attività proposte da associazioni o organizzazioni non aventi scopo di lucro;
- attività di interesse pubblico di carattere sociale, culturale, ambientale, educativo o sportivo per il territorio interessato che siano aperte a tutta la cittadinanza;
- attività con altri Enti Pubblici disciplinate in apposite convenzioni o accordi approvati con deliberazione di Giunta Comunale.

4. Al fine di consentire un uso a tutte le associazioni del territorio che ne facciano richiesta, la concessione a titolo gratuito alla stessa associazione non può avvenire per più di tre volte nello stesso anno solare, fatte salve le attività in campo educativo e formativo rivolte a terzi a titolo gratuito e realizzate in accordo o in convenzione con l'Amministrazione comunale.

ART. 23 – CONCESSIONE DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI

1. Ai fini dell'applicazione del presente capo del Regolamento, gli altri benefici economici sono considerati contributi, ordinari o straordinari, corrispondenti al valore economico del beneficio concesso (es. sale, impianti, attrezzature).

2. L'utilizzo dei benefici economici di cui alle presenti disposizioni, nel caso in cui non sia già disciplinato dai regolamenti comunali di settore, è disciplinato da apposita convenzione.

3. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste.

4. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.

5. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

ART. 24 – CONCESSIONE DELL'USO DELLO STEMMA ARALDICO DEL COMUNE

1. Lo stemma araldico e la scritta Comune di Marmirolo sono il logotipo del Comune di Marmirolo, non sono separabili e non sono modificabili le loro proporzioni, rapporti dimensionali o allineamenti.

2. Lo stemma araldico nella sua corretta versione può essere richiesto all'Ufficio Cultura del Comune di Marmirolo (mail: cultura@comune.marmirolo.mn.it) che fornirà il logo in formato .JPG.

3. Il bozzetto del materiale promozionale deve essere vistato e autorizzato prima della stampa dall'Ufficio Cultura del Comune, al quale occorre inviare un PDF a bassa risoluzione, all'indirizzo: protocollo@comune.marmirolo.mn.it.

ART. 25 – TRASPARENZA

Le Pubbliche Amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinate le sovvenzioni ai sensi del D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (GU Serie Generale n.132 del 08-06-2016).